



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

N. 02111/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01415/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione
Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 1415 del 2014, proposto
da:

Chiocciola Immobiliare S.r.l.,
rappresentato e difeso dall'avv.
Gennaro Maione, con domicilio
eletto presso Gennaro Maione Avv.
in Salerno, Via L. Cassese n.19 c/o
A. Lamberti;

contro

Regione Campania in Persona del
Presidente P.T., Giunta Regionale
della Campania - A.G.C. Istruzione,
Educazione, Formazione
Professionale, Sett.Formazione
Professionale;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto
ingiuntivo n. 445/12 emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio
del giorno 20 novembre 2014 la
dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per
le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Premesso che:

- con decreto n. 445/2012 emesso il
13 dicembre 2012, depositato in
cancelleria il 14 dicembre
successivo, dichiarato esecutivo il 3
maggio 2013 e così notificato il 27

maggio successivo, il Tribunale ordinario di Vallo della Lucania ingiungeva “alla Regione Campania e della Giunta Regionale della Campania – Area generale di coordinamento, istruzione, educazione, formazione professionale, settore formazione professionale...di pagare entro quaranta giorni dalla notifica...per le causali di cui in premessa ed in favore di Chiocciola Immobiliare s.r.l....la somma complessiva di euro 22.741,98, oltre gli interessi legali dalla data di ricevimento della diffida (4.3.2011) al saldo, oltre le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 695,00, di cui euro 103,00 per spese vive, oltre accessori come per legge”;

- con ricorso notificato il 2 luglio 2014, la soc. Chiocciola Immobiliare chiedeva a questo Tribunale di: disporre l’ottemperanza al predetto decreto

ingiuntivo n. 445/2012 mediante il pagamento delle somme ivi indicate, nominare un Commissario *ad acta* per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione intimata, condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, stante l'idoneità del titolo giudiziale alla esecuzione e perdurando l'inerzia dell'Amministrazione:

1. di dover ordinare all'amministrazione intimata l'ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;
2. di dover nominare il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, Commissario *ad acta*, perché

provveda, in caso di perdurante inerzia, su istanza della ricorrente, entro i successivi trenta giorni a tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, ponendo le relative spese a carico dell'Amministrazione resistente, dietro presentazione di nota e sulla base dell'effettiva attività svolta;

3. di dover condannare l'Amministrazione resistente, in conformità alla regola della soccombenza, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (n. 1415/2014), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

- ordina all'Amministrazione

intimata di eseguire il decreto ingiuntivo n. 445/12 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, provvedendo al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme di denaro nello stesso decreto specificate, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione;

- nomina Commissario *ad acta*, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Salerno, o un suo delegato, perché provveda, su istanza della ricorrente ed entro i successivi trenta giorni, a tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, ponendo le relative spese a carico dell'Amministrazione resistente, dietro presentazione di nota e sulla base dell'effettiva attività svolta;
- condanna l'Amministrazione

resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Valeria Ianniello, Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE **IL**
PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)